



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200
fax 0171445560

2016/08.02/000003-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI MODIFICA DEL CICLO PRODUTTIVO DELL' ALLEVAMENTO SUINICOLO ESISTENTE, NEL COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE.

PROPONENTE: AZ. AGR. MARCHISONE ANGELO, STRADA PROVINCIALE PER RUFFIA N. 1/A, 12030 - VILLANOVA SOLARO.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- In data 20.04.2017 con prot. n. 32140, è pervenuta all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo copia degli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica presentata, ai sensi degli artt. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 della l.r. 40/98 e ss.mm.ii., da parte del Sig. Angelo Marchisone, in qualità di titolare dell'Az. Agricola omonima, con sede legale in Strada Provinciale per Ruffia n. 1/A, 12030 - Villanova Solaro;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 65 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o all'allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2)";
- la Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 02 maggio al 15 giugno 2017, individuando il responsabile del procedimento;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 45297 del 07.06.2017, l'apporto istruttorio di competenza;
- con nota prot. n. 39661 del 17.05.2017, l'A.S.L. CN1 - Dipartimento di Prevenzione ha trasmesso parere negativo per le seguenti motivazioni:

"Nel rispetto delle misure di biosicurezza non è possibile trasportare liquami da un allevamento all'altro, percorrendo strade pubbliche con effluenti che non hanno una sufficiente maturazione. A maggior ragione, per la prevenzione dell'influenza aviaria e suina (rischio di ricombinazione fra virus influenzali di sottotipi diversi) non può essere autorizzato lo stoccaggio di liquame suino in un allevamento avicolo. Agli atti risulta che la fossa liquami in comodato d'uso da parte della ditta Soc. Agr. Giulia sia al di sotto dell'allevamento avicolo 'Schiavino che ha affittato i locali dalla ditta Soc. Agr. Oasi. Ne deriva che tale vasca non può essere utilizzata per stoccare liquami suini."

- Per quanto indicato, con nota prot. n. 45297 del 07.06.2017, l'ufficio provinciale V.I.A. procedeva alla sospensione del procedimento di Verifica, in attesa di ricevere chiarimenti e/o integrazioni da parte del proponente;
- in data 06.07.2017 con prot. di ric. n. 53916, il proponente ha presentato chiarimenti in merito a quanto espresso dall'A.S.L. CN1 dichiarando di avere la disponibilità all'utilizzo di una fossa liquami presso altra stalla inutilizzata;

- la Provincia ha reso noto, ai soggetti interessati, la suddetta documentazione con nota prot. n. 55367 del 10.07.2017, chiedendo di voler esprimere il parere di competenza;
- con nota prot. n. 63133 dell'11.08.2017, l'A.S.L. CN1 - Dipartimento di Prevenzione, a seguito dell'esame della documentazione integrativa predisposta dal proponente, ha espresso parere favorevole all'intervento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

“la soluzione progettuale non rispecchia pienamente le condizioni e i requisiti dell'allevamento anche in considerazione del nr dei capi allevati. Per tali motivi si richiede che il progetto sia sottoposto alla valutazione di impatto ambientale in modo che in sede di conferenza di servizi si possa valutare tutti gli aspetti relativi alla gestione degli effluenti zootecnici.

Si ricorda inoltre che deve essere richiesto nulla osta preventivo all'ASLCN2 nel territorio della quale insiste l'azienda di destinazione del liquame”.

- nel corso del procedimento non risultano pervenute altre osservazioni da parte dei predetti soggetti o da parte del pubblico;
- il progetto prevede la modifica del ciclo produttivo di un allevamento suinicolo esistente in Fraz. Madonna del Pilone, 69 a Cavallermaggiore (CN), con l'incremento del numero di capi stabulabile. Tale modifica avverrà trasformando una stalla esistente in un magronaggio (30-85 kg) a servizio delle altre stalle esistenti che verranno adibite a finissaggio (85-160 kg), consentendo al complesso di raggiungere la consistenza massima di 3302 suini all'ingrasso, a cui si aggiunge una disponibilità di 197 posti infermeria corrispondenti a circa 315 tonnellate di peso vivo medio annuo. Non è in progetto la realizzazione di nuove strutture di stabulazione, né l'ampliamento di fabbricati esistenti.
- In data 8 agosto 2017, l'Organo Tecnico, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.
- **Vista e valutata** la nota prot. n. 63133 dell'11.08.2017 dell'A.S.L. CN1 - Dipartimento di Prevenzione, questa Autorità competente ritiene che, le criticità riscontrate relative alla gestione degli effluenti zootecnici, potranno essere compiutamente risolte e approfondite nell'ambito dell'iter di autorizzazione all'esercizio dell'impianto (AIA), nonché in seguito al recepimento delle prescrizioni impartite al proponente e contenute nel presente provvedimento.
- **Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- a) il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e s.m.i.;
- b) è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 31 gennaio 2017 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”* e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*.

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Vista la nota prot. n. 39661 del 17.05.2017, l'A.S.L. CN1 - Dipartimento di Prevenzione, in premessa richiamata.

Visti i chiarimenti in merito a quanto espresso dall'A.S.L. CN1 trasmessi in data 06.07.2017 con prot. di ric. n. 53916 dal proponente.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 8 agosto 2017, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

Vista e valutata la nota prot. n. 63133 dell'11.08.2017 dell'A.S.L. CN1 - Dipartimento di Prevenzione, in premessa richiamata.

Viste le considerazioni di questa autorità competente precedentemente espresse.

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del d.lgs.152/06 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 20.04.2017 con prot. n. 32140, da parte del Sig. Angelo Marchisone, in qualità di titolare dell'Az. Agricola omonima, con sede legale in Strada Provinciale per Ruffia n. 1/A, 12030 - Villanova Solaro, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che -sulla base dei contenuti del progetto presentato- è emerso che l'attuazione dell'intervento non determinerà modifiche ed alterazioni a carico delle componenti ambientali interferite, così significative e rilevanti da richiedere l'assoggettamento a procedura di Valutazione. Si ritiene che le criticità riscontrate riguardo allo stoccaggio, allo spandimento ed alle emissioni in atmosfera, potranno essere compiutamente risolte ed approfondite nell'ambito dell'iter di autorizzazione all'esercizio dell'impianto (AIA), nonché in seguito al recepimento - nella stesura del progetto definitivo - delle prescrizioni di seguito indicate.

2. DI SUBORDINARE l'esclusione di cui al precedente punto 1, al rispetto delle seguenti prescrizioni, finalizzate ad ottimizzare il progetto dal punto di vista ambientale e da ritenersi vincolanti ai fini dell'ottenimento dell'AIA ex D.P.R. 59/2013 e s.m.i. e di ogni altro provvedimento autorizzativo necessario:

- a) dovrà essere rideterminato il peso vivo totale potenziale, adottando 60 e 120 kg per capo, a seconda della categoria e, di conseguenza, dovrà essere anche rideterminata la produzione potenziale dei reflui zootecnici;
- b) considerato che il ricorso allo stoccaggio extra-aziendale degli effluenti zootecnici è potenzialmente soggetto a criticità, nel progetto definitivo da sottoporre al procedimento di AIA, dovranno essere previste, presso il sito aziendale, adeguate strutture di stoccaggio in grado di assicurare la permanenza degli effluenti zootecnici prodotti per almeno 180 giorni, con calcoli effettuati sulla base della potenzialità della totalità delle strutture di allevamento;
- c) dovranno essere adottati opportuni accorgimenti per garantire l'integrità della copertura flottante delle strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici;
- d) dovranno essere ricalcolate le emissioni in atmosfera, considerando il peso vivo, le volumetrie di stoccaggio e le coperture rideterminate alla luce di quanto sopra riportato.
- e) Al fine di limitare l'impatto degli odori emessi, vista la presenza di recettori limitrofi alla zona in oggetto di ampliamento, la Ditta dovrà prestare le dovute attenzioni gestionali, come previste anche dalle recenti BAT Conclusion, facendo anche riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 ad oggetto "*L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno.*".
- f) La barriera verde prevista sui lati nord, est e ovest del sito dovrà essere costituita da specie vegetali arboree e arbustive autoctone, evitando specie esotiche o di esclusivo valore ornamentale; le stesse dovranno essere distribuite a gruppi ed alternate, evitando eccessive geometrizzazioni. Si chiede di tenere presente nella scelta delle essenze la DGR 46-5100 del 2012 e la documentazione scaricabile al link:

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheinvasive.htm

Inoltre dovrà essere garantito l'attecchimento attraverso un idoneo periodo di manutenzione (es nel primo triennio nel caso di impianto di specie arboree ed arbustive).

STABILISCE

3. che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;

4. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i;

DA' ATTO

5. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

6. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE VICARIO
dott. Luciano FANTINO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale